


CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA
343/A

PROPOSTA DI LEGGE

"INTERVENTI PER LO SVILUPPO DELL'AGRITURISMO IN PUGLIA"

Presentata dal Consigliere

ABBATI GIUSEPPE



Relazione

La presente legge intende promuovere e regolare lo sviluppo dell'agriturismo nella Regione Puglia allo scopo di ottenere una armonica integrazione tra le esigenze di uso del tempo libero da parte dei cittadini e di suddivisione sul territorio regionale dei flussi turistici, da un lato, con la opportunità di assicurare agli agricoltori un migliore tenore di vita e di permettere più intensi contatti sociali e culturali tra città e campagna dall'altro.

La legge definisce il significato di agriturismo e riconosce nell'imprenditore agricolo, singolo od associato e nei suoi familiari, il soggetto che può essere definito operatore agriturismo.

La regolamentazione prevista dalla legge si muove su due piani, il primo relativo alla disciplina amministrativa dell'operatore agriturismo, il secondo concernente la formulazione e la attuazione della politica agriturismo regionale.

Per quanto concerne il primo aspetto, viene stabilito che ciascun imprenditore agricolo che abbia determinati requisiti possa ottenere una autorizzazione comunale ad esercitare attività agriturismo, le cui caratteristiche e le cui tariffe sono comunicate ogni anno al Comune. I Comuni trasmettono alla Regione ogni anno l'elenco dei nuovi operatori agriturismo cui è stata concessa l'autorizzazione, nonché le eventuali revoche di essa: questo consente alla Regione di predisporre ogni anno una pubblicazione regionale con la localizzazione di tutte le iniziative agriturismo e le relative tariffe.

Per quanto riguarda invece la definizione e l'attuazione della politi-

ca agrituristica regionale, stabilito che essa è strettamente collegata con il piano di sviluppo regionale ed in particolare con le linee di sviluppo agricolo e turistico, si prevede la formulazione di un programma agrituristico triennale che stabilisce le aree di prevalente interesse agrituristico, la promozione della domanda e dell'offerta, la formazione permanente all'agriturismo, il complesso delle iniziative da incentivare. Il programma è articolato in piani annuali e tiene conto delle proposte degli enti locali e delle associazioni agrituristiche regionali, nonché delle risultanze di una apposita indagine preliminare da svolgere in tutto il territorio regionale. Si prevede la costituzione di una Commissione consultiva regionale per l'agriturismo nella quale accanto ai rappresentanti della Regione vi sono quelli del mondo agricolo, della tecnica e della ricerca.

Vengono stabiliti incentivi finanziari per iniziative agrituristiche che tengano conto non soltanto della necessità di garantire un adeguato accoglimento dei turisti nelle aziende agrarie ed una integrazione di redditi degli imprenditori agricoli, ma anche delle opportunità di contribuire, attraverso l'agriturismo, alla salvaguardia del patrimonio ambientale e culturale della regione.

Il complesso della legge tiene conto del dibattito a livello nazionale e regionale sul tema dell'agriturismo, nonché della proposta di legge quadro nazionale approvata dagli uffici legislativi dei Ministeri interessati e di prossima presentazione in Parlamento. Essa si presenta pertanto come uno strumento organico che collega le iniziative regionali con quelle nazionali e che può consentire una effettiva crescita economica, sociale e culturale nella Regione Puglia.

PROPOSTA DI LEGGE:

"INTERVENTI PER LO SVILUPPO DELL'AGRITURISMO IN PUGLIA"

Art. 1

Finalità dell'intervento

La Regione Puglia, in armonia con gli indirizzi della politica agricola nazionale e comunitaria e con il piano di sviluppo regionale, promuove ed incentiva l'agriturismo, al lo scopo di consentire una migliore utilizzazione delle risorse ambientali, agricole e culturali, di favorire la diffusione dei flussi turistici sul territorio regionale, di contribuire al recupero ed alla usufruizione del patrimonio architettonico rurale nonché degli usi e tradizioni delle campagne, di valorizzare i prodotti agricoli tipici, di consentire un miglioramento nei redditi e nel tenore di vita delle genti rurali anche attraverso più intensi contatti sociali tra città e campagna.

Art. 2

Definizione di agriturismo

Ai fini della presente legge si intende per agriturismo il complesso delle attività di ricezione, ospitalità e crea

zione di occasioni di uso del tempo libero esercitate a favore dei cittadini da imprenditori agricoli, singoli od associati, e dai loro familiari, attraverso la utilizzazione dei fondi rustici ove viene svolta l'attività agricola.

Rientrano in tali attività:

- a - dare ospitalità, anche in spazi aperti, avendoli destinati alla sosta dei campeggiatori;
- b - somministrare pasti e bevande costituite prevalentemente da prodotti propri, ivi compresi anche quelli a carattere alcolico;
- c- organizzare attività ricreative nell'ambito dell'azienda o delle aziende associate o secondo itinerari agrituristici integrati.

Lo svolgimento di attività agrituristiche, nel rispetto delle norme della presente legge, non costituisce distrazione della destinazione agricola dei fondi e degli edifici interessati.

Art. 3

Utilizzazione locali per agriturismo

Per l'accoglimento agrituristico può essere utilizzata l'abitazione dell'imprenditore agricolo, anche qualora essa

non sia sul fondo rustico bensì in un fondo o centro rurale, nonchè gli edifici o parte di essi situati nella azienda e non necessari alla corrente gestione agricola.

Gli interventi per il recupero del patrimonio edilizio rurale esistente ai fini dell'esercizio di attività agrituristiche devono osservare le disposizioni contenute negli strumenti urbanistici.

Il restauro deve essere eseguito nel rispetto delle caratteristiche tipologiche ed architettoniche degli edifici esistenti e nel rispetto delle caratteristiche ambientali delle zone interessate.

Art.4

Domande di riconoscimento

Gli imprenditori agricoli, singoli od associati, ed i loro familiari - in seguito denominati operatori agrituristiche - che intendono svolgere attività agrituristiche devono presentare al Comune ove ha sede il centro aziendale una domanda di riconoscimento quale operatore agriturstico, contenente l'indicazione delle caratteristiche dell'azienda, degli edifici e delle aree da adibire ad usi agrituristiche, della capacità ricettiva attuale e potenziale, del tipo di attività agrituristi che che si intendono svolgere.

Alla domanda va allegata copia del libretto sanitario rilasciato alla od alle persone che eserciteranno le attività, nonchè del parere favorevole dell'Ufficiale sanitario relativo ai locali da adibire all'accoglimento agriturismo.

Art. 5

Autorizzazione comunale

Il Sindaco, entro 90 giorni dalla presentazione della domanda di cui al precedente articolo, qualora non ostino motivi di fatto o di diritto, deve rilasciare una autorizzazione che abilita allo svolgimento delle attività agrituristiche-nel rispetto dei limiti indicati nella autorizzazione *Mecc...* e che sostituisce ogni altro provvedimento amministrativo.

Entro lo stesso termine, qualora il Comune non ritenga di dover concedere l'autorizzazione, deve notificarne il motivo al richiedente, il quale ha la possibilità di ricorrere entro 30 giorni. Il Comune deve pronunciarsi sul ricorso entro 60 giorni.

Trascorsi 90 giorni dalla domanda iniziale e 60 giorni dalla data dell'eventuale ricorso senza alcuna indicazione contraria da parte del Comune, la domanda si intende approvata e la autorizzazione concessa.

L'autorizzazione può essere sospesa dal Sindaco con provvedimento motivato, per un periodo massimo di un mese, in caso di violazione degli obblighi di cui all'art.6.

L'autorizzazione viene revocata dal Sindaco, con provvedimento motivato, qualora si accerti che l'operatore agrituristico:

- a - non abbia intrapreso l'attività entro un anno dalla data dell'autorizzazione o l'abbia sospesa da più di un anno;
- b - non svolga più alcuna attività agricola;
- c - abbia subito più sospensioni nel corso dell'anno solare per complessivi 90 giorni.

Contro il provvedimento di revoca l'operatore agrituristico può ricorrere entro 60 giorni dalla data di notifica. Il Comune deve pronunciarsi entro 60 giorni.

Art. 6

Obblighi amministrativi dell'operatore agrituristico

L'operatore agrituristico autorizzato ha l'obbligo di:

- a - esporre al pubblico l'autorizzazione del Comune (o copia della domanda ad esso fatta, qualora entro i termini fissati dall'art.5 non sia pervenuta la prescritta autorizzazione);

- b - rispettare i limiti indicati nella autorizzazione (o le modalità esplicitate nella domanda);
- c - rispettare le tariffe determinate a norma dell'art.7;
- d - tenere un registro contenente le generalità delle persone alloggiate, comunicandone l'arrivo e la partenza alla locale autorità di Pubblica Sicurezza mediante la consegna di appositi modelli.

Art. 7

Determinazione delle tariffe

Entro il 31 gennaio di ciascun anno gli operatori turistici devono presentare al Comune una dichiarazione contenente l'indicazione delle tariffe che si impegnano a praticare per l'anno in corso.

Art. 8

Comunicazioni del Comune alla Regione

Entro il 31 marzo di ciascun anno il Comune invia alla Regione un elenco contenente i nominativi degli operatori agrituristici autorizzati nell'anno precedente, con l'indicazione delle caratteristiche principali delle attività esercitate e

delle relative tariffe di cui all'art.7.

In caso di revoca dell'autorizzazione di cui all'art.5, essa va comunicata dal Comune alla Regione per la revisione degli elenchi precedenti e per la revoca degli eventuali contributi concessi ed il recupero delle somme eventualmente progate, unitamente alle spese ed agli interessi secondo l'indice di rivalutazione ISTAT.

Art. 9

Programma agriturismo regionale

La Regione redige un organico programma agriturismo, il quale:

- a - stabilisce obiettivi di sviluppo dell'agriturismo nel territorio regionale coerenti con quello di sviluppo agricolo e turistico;
- b - individua le aree di prevalente interesse agriturismo ove concentrare gli interventi;
- c - determina le iniziative di promozione dell'offerta agriturismo da parte del mondo agricolo e di sensibilizzazione ed informazione per i turisti in Italia ed all'estero;
- d - assicura la formazione permanente sia di tecnici animatori sia delle famiglie rurali all'agriturismo.

Il programma agrituristico regionale ha durata triennale e si articola in piani annuali di attuazione.

Il Programma triennale è approvato dal Consiglio regionale su proposta della Giunta regionale; i piani annuali sono approvati, entro il 31 dicembre di ogni anno, dalla Giunta regionale sentito il parere della Commissione regionale per l'agriturismo di cui all'art.11.

Art. 10

Redazione del programma agrituristico regionale

La Regione predispone il programma agrituristico regionale tenuto conto anche delle proposte degli enti locali e delle associazioni agrituristiche nazionali rappresentate a livello regionale.

Le proposte devono contenere:

- a - la perimetrazione delle zone;
- b - l'elenco delle iniziative agrituristiche in atto;
- c - la sintetica indicazione del patrimonio di edilizia rurale esistente suscettibile di utilizzazione agrituristica;
- d - la descrizione delle caratteristiche naturali, ambientali, agricole e culturali delle zone, con particolare riguardo al patrimonio storico ed artistico;

e - le previsioni sulle potenzialità agrituristiche, tenuto conto anche delle strutture ricettive esistenti.

Allo scopo di avere una conoscenza di base uniforme sulle caratteristiche e la potenzialità dell'agriturismo nel territorio regionale e pertanto valutare meglio le proposte di cui al comma precedente, la Regione, avvalendosi delle associazioni agrituristiche di cui al primo comma, svolge una indagine preliminare secondo le indicazioni formulate della Commissione agrituristica regionale di cui all'art.11

Art.11

Commissione Regionale per l'agriturismo

Presso la Regione è istituita una Commissione Regionale per l'agriturismo con il compito di svolgere azione di promozione e consulenza sulle politiche agrituristiche.

La Commissione formula pareri ed esprime valutazioni sulle attività di interesse agrituristico, ed in particolare si pronuncia sul programma triennale di sviluppo agrituristico, sui piani annuali di attuazione e sulle richieste di intervento finanziario formulate dagli operatori agrituristici.

Formula, altresì, proposte e promuove iniziative inerenti allo sviluppo agrituristico sul territorio regionale, ed in

modo particolare sulla attività di studio e di ricerca sulle iniziative di promozione della domanda e dell'offerta agrituristica, sulla formazione permanente all'agriturismo.

La Commissione regionale per l'agriturismo è così composta:

- a) dall'assessore al turismo che la presiede;
- b) dall'assessore all'agricoltura;
- c) da due funzionari regionali nominati rispettivamente dagli assessori all'agricoltura ed al turismo;
- d) da tre rappresentanti le associazioni agrituristiche nazionali operanti nella regione;
- e) da due esperti docenti universitari di chiara fama;
- f) da un professore della Facoltà di Agraria dell'Università di Bari:

Il Consiglio Regionale nomina i componenti relativi ai punti d - e - f.

Art. 12

Elenco degli operatori agrituristiche autorizzati

Presso la Regione è costituito un elenco di operatori agrituristiche nel quale vengono riportati tutti i nominativi autorizzati dai Comuni ai sensi dell'art.5, e che viene tenuto annualmente aggiornato anche in relazione ad eventuali provvedimenti di revoca delle autorizzazioni. La Regione, sentita la

Commissione di cui all'art.11, provvede ogni anno ad una pubblicazione regionale nella quale vengono indicate nominativamente le aziende agrituristiche con le loro caratteristiche nonchè le tariffe praticate nell'anno in corso.

Art.13

Elenco dei concessionari d'incentivi regionali

Presso la Regione è tenuto altresì un elenco degli imprenditori agricoli singoli od associati e loro familiari i quali abbiano richiesto ed ottenuto incentivi regionali di cui all'art.15 per avviare o ampliare e migliorare attività agrituristiche nelle loro aziende.

Qualora i richiedenti di cui al precedente comma abbiano ricevuto gli incentivi regionali ma non abbiano poi ottenuto la autorizzazione comunale di cui all'art.5 per non aver adeguatamente provveduto alle strutture di accoglimento, oppure abbiano avuto revocata tale autorizzazione secondo quanto previsto dal citato art.5, essi debbono restituire le somme concesse secondo quanto previsto dall'art.8.

Art. 14

Iniziative ammesse ai benefici

Per l'attuazione delle finalità della presente legge sono ammesse a beneficio le seguenti iniziative:

- a - la manutenzione ordinaria e straordinaria, l'ammodernamento, il risanamento conservativo, la ristrutturazione edilizia e l'ampliamento dei fabbricati rurali, siti in aziende agricole e in borghi rurali, da destinare all'utilizzo agrituristico;
- b - il restauro, l'adattamento e l'allestimento nei fabbricati rurali e in quelli ubicati in borghi rurali, di locali per la conservazione, la vendita ed il consumo dei prodotti agricoli ed artigianali di produzione esclusivamente regionale (posti di ristorazione rurali, locali tipici, ecc.);
- c - l'acquisto dell'arredamento dei locali di cui ai precedenti punti a) e b);
- d - l'installazione, la manutenzione ed il miglioramento di opere igienico-sanitarie, tecniche, idriche e telefoniche;
- e - l'allestimento di spazi attrezzati per la sosta di tende, di roulotte e campers, in adiacenza a fabbricati rurali con relativi servizi igienici.

Sono altresì ammessi ai contributi previsti dalla presente legge le iniziative di soggetti pubblici, non operatori agrituristici, per il riattamento e la sistemazione dei fabbricati rurali e monumentali a condizione che tali locali siano dati in gestione ad operatori agrituristici.

Inoltre, sono finanziabili con la presente legge le iniziative proposte dai Comuni, dalle Comunità Montane, dalle Associazioni Agrituristiche e altri soggetti pubblici operanti nel settore agrituristico, tendenti alla tutela e alla valorizzazione del paesaggio e dell'ambiente rurale, con particolare riguardo all'allestimento di musei di cultura contadina, alla formazione di piazzole di sosta per il pic-nic, al ripristino e realizzazione di sentieri pedonali, ciclisti e cavallaggio da inserire in percorsi di interesse escursionistico, l'allestimento di palestre verdi, ecc.

Condizione indispensabile per godere di detti benefici è la ubicazione dell'iniziativa in una area a vocazione agrituristica.

Art. 15

Misura dei contributi

Agli operatori agrituristici sono concessi dalla Regione

contributi a fondo perduto nella misura del 60% della spesa ammissibile.

In ogni caso il contributo non può superare la cifra massima di L. 30.000.000

Per le iniziative di cui al 3° comma dell'art.14 il contributo a fondo perduto può arrivare al 100% della spesa ammissibile.

Nella concessione di contributi di cui al presente articolo sono condizioni di preferenza:

- a- la localizzazione nelle aree di prevalente interesse agrituristico di cui all'art.9;
- b - il fatto che le strutture edilizie utilizzate per l'attività agrituristica rientrano nella tipologia tradizionale delle zone per cui il loro recupero nell'economia aziendale acquista valore di tutela di un bene culturale.

Art. 16

Procedure e modalità per il conseguimento dei contributi

Le domande intese ad ottenere la concessione dei contributi stabiliti dalla presente legge, dirette alla Giunta Regionale, devono essere presentate all'Assessorato all'Agricoltura che provvede ad istruire la domanda.

La Giunta Regionale, sulla base del parere espresso dalla Commissione Regionale per l'agriturismo, delibera la concessione dei contributi stabilendo le condizioni e gli obblighi per la erogazione delle provvidenze.

Le domande devono essere corredate da:

- a - l'illustrazione della natura degli interventi proposti, con una relazione tecnica;
- b - autorizzazione e/o concessione edilizia, nei casi in cui essa è richiesta;
- c - nulla osta necessario ove esistono vincoli sul territorio o sull'immobile;
- d - previsione sulle modalità di gestione;
- e - spesa preventivata con piano di finanziamento ed indicazione dei tempi e dei modi di realizzazione dell'opera;
- f - autorizzazione del proprietario nella ipotesi che l'operatore agrituristico non sia proprietario dei fabbricati.

Art.17

Autorizzazione di spesa.

Per l'esecuzione degli interventi di cui alla presente legge sono disposte le seguenti autorizzazioni di spesa:

1) lire 300.000.000 per lo svolgimento dell'indagine prelimina-

re di cui all'art.10, per il primo anno di attuazione:

- 2) lire 3 miliardi per contributo ad operatori agrituristici;
- 3) lire 1 miliardo per contributi ad enti pubblici;
- 4) lire 700 milioni per iniziative di promozione dell'offerta e della domanda agrituristica;
- 5) lire 300 milioni per attività di formazione permanente all'agriturismo;
- 6) lire 30 milioni per le spese di finanziamento della Commissione regionale per l'agriturismo.

Art. 18

NORME FINANZIARIE

All'onere complessivo di £. 5.330.000.000,-- (cinquemiliardi-trecentotrentamiloni) per l'esercizio 1984 si provvederà come segue:

- per il finanziamento delle iniziative previste al punto 2) del precedente articolo 17, con prelevamento dal Capitolo I6202 di una somma di £. 3.000.000.000.-- (tremiliardi).
- per il finanziamento delle iniziative previsti ai punti 1);3): 4);5):6); di cui allo stesso articolo 17, con apposita istituzione al capitolo nella Rubrica 9 - turismo - del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1984, i cui anni finanziari, per complessive £.2.330.000.000 (duemiliarditrecentotrentamiloni) trovano copertura sul Bilancio pluriennale 1983/85 approvato con L.R. 17/6/1983, n.10, obiettivo 9 - Turismo -.

IV
6.12.83